

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| UNIONE EUROPEA | REGIONE BASILICATA | REPUBBLICA ITALIANA |

CONTRATTI DI SVILUPPO A VALENZA REGIONALE

ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2012 N. 20 e smi



DIRETTIVE ATTUATIVE

Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca

DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE N: 366 del 21 dicembre 2021

Direzione Generale per le politiche di sviluppo, il lavoro e i Servizi alla Comunità

Indice

| | |
|---|-----------|
| CONTRATTI DI SVILUPPO A VALENZA REGIONALE | 1 |
| TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI | 3 |
| PARAGRAFO 1 “Oggetto e Finalità delle direttive” | 3 |
| PARAGRAFO 2 “Riferimenti Normativi” | 3 |
| PARAGRAFO 3 “Definizioni” | 4 |
| PARAGRAFO 4 “Soggetti Beneficiari e requisiti di accesso” | 7 |
| PARAGRAFO 5 “Settori di investimento Ammissibili e non, campo di applicazione e condizioni generali dell’aiuto” | 10 |
| PARAGRAFO 6 “Tipologia di programmi di sviluppo dei contratti di sviluppo” | 14 |
| TITOLO II – PROGETTI DI INVESTIMENTO | 15 |
| PARAGRAFO 7 “Progetti di investimento Ammissibili” | 15 |
| PARAGRAFO 8 “Spese Ammissibili per i programmi di sviluppo” | 17 |
| PARAGRAFO 9 “Forma e Intensità dell’Aiuto” | 24 |
| PARAGRAFO 10 “Criteri di Valutazione” | 25 |
| TITOLO III – PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE | 26 |
| PARAGRAFO 11 “Programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale” | 26 |
| PARAGRAFO 12 “Spese Ammissibili” | 26 |
| PARAGRAFO 13 “Forma e Intensità dell’Aiuto” | 29 |
| PARAGRAFO 14 “Criteri di Valutazione” | 29 |
| TITOLO IV – PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI CONTRATTI DI SVILUPPO A REGIA REGIONALE..... | 29 |
| PARAGRAFO 15 “Iter Procedurale per la Presentazione, la Valutazione e la Selezione dei contratti di sviluppo regionale” | 29 |
| PARAGRAFO 16 “Soggetti referenti” | 30 |
| PARAGRAFO 17 “Verifica dell’ammissibilità dei Programmi di Sviluppo” | 30 |
| PARAGRAFO 18 “Istruttoria dei Programmi di Sviluppo” | 31 |
| PARAGRAFO 19 “Modalità di concessione delle agevolazioni” | 32 |
| TITOLO V – REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO..... | 35 |
| PARAGRAFO 20 “Erogazione delle Agevolazioni per i progetti di investimento” | 35 |
| PARAGRAFO 21 “Erogazione delle Agevolazioni per i progetti di Ricerca e sviluppo sperimentale” | 37 |
| TITOLO VI – NORME GENERALI | 38 |
| PARAGRAFO 22 “Obblighi del beneficiario” | 38 |
| PARAGRAFO 23 “Variazioni” | 39 |
| PARAGRAFO 24 “Decadenza/Revoca delle Agevolazioni” | 39 |
| PARAGRAFO 25 “Monitoraggio e Controlli” | 40 |
| TITOLO VII – NORME FINALI | 41 |
| PARAGRAFO 26 “Informazioni sul Procedimento e sul trattamento dei dati Personali” | 41 |
| PARAGRAFO 27 “Dotazione finanziaria” | 41 |
| PARAGRAFO 28 “Disposizioni Finali” | 41 |

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

PARAGRAFO 1 “Oggetto e Finalità delle direttive”

1. Le presenti Direttive hanno lo scopo di definire le procedure attuative per la selezione di interventi finalizzati al rafforzamento delle imprese esistenti e alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali nel territorio lucano attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo Regionale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 della Legge Regionale del 9 agosto 2012 n. 20 e smi.
2. L'obiettivo dello strumento è finalizzato in particolare:
 - ad aumentare il livello di competitività e la sostenibilità ambientale delle imprese attraverso la ristrutturazione delle loro attività, il rimodellamento organizzativo, il trasferimento tecnologico nonché la riconversione produttiva nell'ambito dell'economia circolare e la transizione ecologica;
 - attrarre nuove attività, dotate di significativa valenza in termini di sostenibilità ambientale, di occupazione, di elevato tasso di innovazione tecnologico-produttiva, che impiantino i loro siti produttivi sul territorio regionale, nelle zone economiche speciali (aree ZES) ovvero che rilancino produzioni e prodotti appartenuti al sistema di competenza di settori in via di progressivo abbandono o di decadimento competitivo per effetto del perdurare della crisi e di strategie di delocalizzazione;
 - recuperare, in misura significativa seppur parziale, siti industriali o artigianali dismessi per effetto della cessazione o dell'esaurimento delle attività produttive che vi erano state allocate, ovvero il loro patrimonio industriale in termini di risorse umane con le relative competenze e di sistema integrato di fornitura con il relativo know-how tecnico-organizzativo, attraverso l'avvio e l'insediamento di nuove attività, anche in comparti o segmenti diversi per vocazione di business.

PARAGRAFO 2 “Riferimenti Normativi”

1. Le presenti Direttive sono adottate dalla Regione Basilicata in attuazione della dall'articolo 15 della Legge Regionale del 9 agosto 2012 n. 20 “*Misure finalizzate alla promozione dei sistemi produttivi locali e dei contratti di rete*” e smi e della Legge Regionale n. 1/2009 “*Competitività del sistema produttivo regionale*”.
2. Le presenti Direttive sono adottate in conformità con:
 - gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020 della Commissione Europea, pubblicati sulla GUUE Serie C 209 del 23/07/2013 e smi;
 - la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione Europea con Decisione del 16 settembre 2014 (SA38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17ottobre 2014 (C369);
 - il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno degli articoli 107 e 108 del trattato.

- il Regolamento de minimis: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- Comunicazione della Commissione Europea C(2021) del 19/04/2021 n. 2594 final in materia di aiuti di stato a finalità regionale.

PARAGRAFO 3 "Definizioni"

1. Ai fini delle presenti Direttive, fermo restando quanto previsto dagli specifici regolamenti su richiamati, in particolare dal Regolamento (CE) n.651/2014, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "ampliamento": il programma volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne un'altra relativa a nuovi prodotti e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti;
 - b) "consorzi": i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
 - c) "contratto di rete": il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009 n. 133;
 - d) "contratto di sviluppo a valenza regionale": il contratto, di cui all'articolo 15 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 20 e smi, finalizzato a realizzare nuove unità produttive ovvero ad ampliare quelle esistenti, a diversificarne la produzione o a riconvertirle;
 - e) "diversificazione": il programma diretto a sostituire in tutto o in parte i prodotti esistenti anche tramite l'introduzione di produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi;
 - f) "nuova iniziativa": realizzazione di una sede produttiva sul territorio regionale ove per sede operativa si intende una "struttura anche articolata su più immobili, fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio. In caso di attività esercitata presso la sede legale, la sede operativa coincide con la sede legale risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio";
 - g) "forme di aiuto": le forme di agevolazioni concedibili secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 651/2014, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcuni aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria – Regolamento GBER);
 - h) "imprese di piccole, medie e grandi dimensioni": le microimprese, le piccole imprese, le medie imprese e le grandi imprese così definite nell'allegato 1 al Reg. n. 651/2014;
 - i) "innovazione aziendale": innovazione dell'organizzazione e/o innovazione di processo tramite lo sviluppo e/o l'applicazione delle tecnologie abilitanti (KET'S) in ottica Transizione 4.0;
 - j) "innovazione dell'organizzazione": l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle

pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

- k) "innovazione di processo": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- l) "istanza di accesso": la richiesta di accesso alla procedura disciplinata dai presenti criteri;
- m) "programma di sviluppo": l'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e servizi (programma di sviluppo industriale) oppure allo sviluppo dell'offerta turistica (programma di sviluppo turistico) oppure allo sviluppo del settore commerciale (programma di sviluppo commerciale);
- n) "sede operativa" la struttura anche articolata su più immobili, fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio. In caso di attività esercitata presso la sede legale, la sede operativa coincide con la sede legale risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio;
- o) "organizzazione stabile": per "organizzazione stabile" si intende l'insieme di risorse umane e tecnologie (mezzi strumentali e know-how) che vengono stabilmente e strutturalmente combinate e indirizzate in maniera economicamente conveniente per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- p) "ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- q) "riconversione": il programma diretto a sostituire i prodotti esistenti tramite l'introduzione di produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;

- r) “soggetti aderenti”: i soggetti, diversi dal soggetto proponente, che partecipano ai progetti d’investimento volti ad ottenere le agevolazioni di cui alle presenti Direttive;
- s) “soggetto proponente”: il soggetto che promuove l’iniziativa volta ad ottenere le agevolazioni di cui alle presenti Direttive;
- t) “sviluppo sperimentale”: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
- u) “numero unità lavorative”: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), ossia il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno ed iscritti nel libro unico del lavoro dell’impresa, legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza. Il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale sono conteggiati come frazioni di ULA. Al fine del calcolo delle ULA si fa riferimento all’allegato 1 del Reg. n. 651/2014;
- v) “anno a regime”: l’anno “a regime” è il primo anno solare (01/01 – 31/12) successivo alla data di entrata a regime. La data di entrata a regime si intende raggiunta entro il periodo massimo di 12 mesi dopo la data di ultimazione del programma; la data di ultimazione del programma coincide con la data della fattura relativa all’ultimo acquisto effettuato dalla beneficiaria per completare tutti gli investimenti presenti nel progetto. Per cui, se, ad esempio, la beneficiaria ha completato gli investimenti il 20 giugno 2018, si individua la data di entrata a regime nel giorno 20 giugno 2019. Conseguentemente, l’anno del primo esercizio a regime: 01/01/2020 – 31/12/2020. L’anno a regime ha una particolare rilevanza perché è l’anno in cui si verificheranno gli indicatori occupazionali. Per cui è l’anno in cui, tra l’altro, si verifica se l’impresa ha raggiunto l’obiettivo dichiarato delle assunzioni previste;
- w) per “avvio dei lavori” si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quali condizioni si verifica prima. L’acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permesso o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

- x) “ultimazione del piano d’investimento”: la data dell’ultimo titolo di spesa (fattura o altro documento fiscalmente valido) ammissibile;
- y) “completamento dell’investimento”: il completamento dell’investimento si configura nel momento in cui tutte le attività sono effettivamente state realizzate e per le quali le spese sono state effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari;
- z) “Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza”: un’entità (ad esempio, Università o Istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
- aa) “Piena disponibilità del bene immobile”: la titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, la titolarità di un contratto di locazione registrato, ovvero di un contratto di leasing, coerenti con l’intervento e con il pertinente programma di investimento. La titolarità sussiste anche in presenza di contratto di comodato registrato coerente con il pertinente programma di investimento candidato. La disponibilità del bene immobile sussiste altresì laddove il proponente sia titolare di concessione rilasciata da una pubblica amministrazione coerente con l’intervento e con il pertinente piano di investimento proposti. Qualora la concessione in essere non preveda espressamente la realizzabilità dell’intervento proposto, il formale atto di assenso del concedente dovrà essere prodotto prima della concessione della agevolazione. Nel caso in cui il programma di investimento sia da realizzare in un immobile non di proprietà dell’impresa richiedente e nel caso di contratto di leasing, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell’immobile stesso attestante l’assenso all’esecuzione dell’intervento, qualora ciò non si evinca già dal titolo di disponibilità.

PARAGRAFO 4 “Soggetti Beneficiari e requisiti di accesso”

1. I contratti di sviluppo valenza regionale possono essere proposti da:
 - a. imprese di piccole, medie e grandi dimensioni ovvero consorzi di imprese e società consortili;
 - b. imprese aderenti o che si impegnino ad aderire ad un contratto di rete per la realizzazione dello scopo comune nello stesso definito.
2. I beneficiari delle agevolazioni disciplinate dai presenti criteri sono il soggetto che promuove l’iniziativa, denominato proponente, e le eventuali altre imprese partecipanti ai programmi di sviluppo, denominate aderenti. In caso di programmi di sviluppo realizzati da più imprese, il proponente ne assume la responsabilità verso la Regione, anche ai fini della coerenza tecnica ed economica.

3. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
 - a. la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
 - b. la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto congiunto di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, ove previsto;
 - c. una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano, ove previsto, alla completa realizzazione del progetto di ricerca industriale, sviluppo sperimentale prevedendo una ripartizione delle attività e dei relativi costi tra gli altri soggetti.
4. I soggetti di cui al punto 1, alla data di presentazione della istanza di accesso, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente; le domande presentate dalle imprese di nuova costituzione e/o non ancora operanti alla predetta data, possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese purché costituite e titolari di partita IVA; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente paragrafo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità della sede operativa oggetto di investimento sul territorio della regione Basilicata;
 - b. avere sede operativa oggetto dell'intervento nel territorio della regione Basilicata; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede operativa oggetto dell'investimento in Basilicata al momento della domanda, detto requisito deve sussistere entro la data di richiesta della prima erogazione della agevolazione, pena la decadenza del beneficio;
 - c. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad accezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - d. non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata;
 - e. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

- f. non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della candidatura telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
 - g. non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la predetta data, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse da Regione, Stato, Comunità Europea, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
 - h. aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta la restituzione;
 - i. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.
 - j. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta imputabile per cause imputabili all'impresa e non sanabili;
 - k. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva¹ o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - l. che per le stesse spese per cui è richiesta l'agevolazione a valere sulle presenti direttive e relativi avvisi pubblici, l'impresa non abbia fruito di alcuna misura di sostegno finanziario pubblico nazionale o comunitario che non rispetti i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materia di aiuti;
5. Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura concorsuale, devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Sono fatte salve le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni e le imprese di minori dimensioni, ammissibili alle agevolazioni anche se operano in regime di contabilità semplificata entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente.
6. Le imprese che operano in regime di contabilità semplificata, entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente, per usufruire delle agevolazioni devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e un'ordinata tenuta del fascicolo riguardante l'iniziativa. L'imputazione delle spese e dei costi deve essere riconducibile alle movimentazioni finanziarie anche se l'impresa opera in regime di contabilità semplificata sulla base della normativa nazionale vigente. Pertanto, ai fini della verifica dell'effettivo apporto di mezzi propri e per garantire la tracciabilità finanziaria del Piano, qualora l'impresa operi in regime di contabilità semplificata, è tenuta ad effettuare tutti i pagamenti e gli apporti su un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a gestire le transazioni oggetto di rendicontazione, pena la non ammissibilità, decadenza, revoca dell'agevolazione.
7. Possono beneficiare dell'agevolazione solo i programmi di sviluppo, le cui attività siano state avviate successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per il significato di "avvio dei lavori" si rimanda alle definizioni di cui al paragrafo 3 delle presenti Direttive.

¹ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231.

8. Non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di più domande di Agevolazione relative a più contratti di sviluppo.
9. Prima dell'adozione del provvedimento di concessione per le imprese che avranno superato favorevolmente l'esito istruttorio sarà verificato:
 - a) il possesso di una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
 - b) che non ci sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs n. 159/2011.

PARAGRAFO 5 “Settori di investimento Ammissibili e non, campo di applicazione e condizioni generali dell'aiuto”

1. Non sono ammissibili i contratti di sviluppo riguardanti le seguenti attività economiche:
 - a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attività di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
 - b) estrazione di minerali da cave e miniere: **limitatamente** alle attività di cui alla divisione 05, «estrazione di carbone (esclusa torba)», della sezione B della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
 - c) fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attività di cui alla sezione E della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 ad eccezione dei codici di cui al successivo comma 2;
 - d) costruzioni: tutte le attività di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
 - e) commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli: limitatamente alle attività di cui ai gruppi 47.8 «commercio al dettaglio ambulante» e 47.9 «commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati», della sezione G della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
 - f) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: **limitatamente** alle attività di cui alla categoria 56.10.4 «ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti», della sezione I della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
 - g) servizi di informazione e comunicazione: **limitatamente** alle attività di cui alla divisione 60 «attività di programmazione e trasmissione», della sezione J della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
 - h) attività finanziarie e assicurative: tutte le attività di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
 - i) attività immobiliari: tutte le attività di cui alla sezione L della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
 - l) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attività di cui alla sezione N della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 ad eccezione dei codici di cui al successivo comma 2;

- m) istruzione: tutte le attività di cui alla sezione P della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- n) attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento: **limitatamente** alle attività di cui alla divisione 92 «attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco», della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- o) altre attività di servizi: tutte le attività di cui alla sezione S della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 ad eccezione dei codici di cui al successivo comma 2;
- p) non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti d'investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia e delle fibre sintetiche così come elencati al successivo comma 3;
- r) Sono, comunque, esclusi dalle agevolazioni i programmi di sviluppo diretti alla realizzazione di infrastrutture dei trasporti, infrastrutture energetiche e infrastrutture per le telecomunicazioni, ivi incluse quelle a banda larga così come elencati al successivo comma 3.

2. L'elenco delle **attività economiche ammissibili nell'ambito delle sezioni E, N, e S** della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 sono le seguenti:

Sezione E "Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento":

- attività di cui alla categoria 37.00.0 «Raccolta e depurazione delle acque di scarico», limitatamente al trattamento delle acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione ecc.;
- attività di cui al gruppo 38.2 «Trattamento e smaltimento dei rifiuti», limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e commerciale;
- attività di cui alla classe 38.32 «Recupero e cernita dei materiali» limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e commerciale.

Il codice ATECO 2007 E 38.2 deve essere strettamente collegato al codice 38.3 e si intende riferito esclusivamente alle attività che comportano un trattamento e/o trasformazione industriale dei rifiuti. Sono, in ogni caso, escluse tutte le attività connesse: al conferimento a discariche o in acqua; interrimento dei rifiuti; trattamento di rifiuti, smaltimento di rifiuti tossici e smaltimento dei rifiuti tramite incenerimento o combustione.

Sezione N "Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese":

- attività di cui alla divisione 79 «Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse»;
- attività di cui al gruppo 80.1 «Servizi di vigilanza privata»;
- attività di cui al gruppo 82.2 «Attività dei call center»;
- attività di cui alla classe 82.92 «Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi».

Sezione S "Altre attività di servizi":

- attività di cui alla categoria 96.01.1 "Attività delle lavanderie industriali":
- attività di cui alla classe 96.04 "Servizi dei centri per il benessere fisico".

3. L'elenco delle attività economiche **non ammissibili** agli aiuti a finalità regionale per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie sono:

Settore siderurgico: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;
- e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

Settore del carbone: tutte le attività connesse alla produzione di carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, pubblicata nella G.U.U.E. L336 del 21 dicembre 2010.

Settore delle fibre sintetiche: le attività relative a:

- a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
- b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati;
- c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati;

Settore dei trasporti: le attività relative al trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi. In particolare, il settore dei trasporti comprende le seguenti attività della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

- a) attività di cui alla divisione 49 “Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte”, escluse le attività di cui alle classi 49.32 “Trasporto con taxi”, 49.42 “Servizi di trasloco” e del gruppo 49.5 “Trasporto mediante condotte”;
- b) attività di cui alla divisione 50 “Trasporto marittimo e per vie d'acqua”;
- c) attività di cui alla divisione 51 “Trasporto aereo”, escluse le attività di cui alla classe 51.22 “Trasporto spaziale”.

Settore della produzione e distribuzione di energia: le attività di cui alla sezione D “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Settore della costruzione navale: come individuato nella disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2011/C 364/06) pubblicata nella G.U.U.E. del 14 dicembre 2011, C 364/9.

4. Nel caso in cui la domanda di agevolazione sia presentata da un'impresa che opera in un settore di attività non rientrante tra quelli ammissibili ad agevolazione e il cui programma di sviluppo però è finalizzato all'avvio di una attività rientrante tra i codici di attività ammissibili ad agevolazione, il progetto di sviluppo sarà inteso come realizzazione di una nuova attività produttiva; in tal caso al momento della presentazione della rendicontazione finale dell'investimento, sarà verificato che nella sede produttiva ove è stato realizzato l'investimento l'impresa svolga un'attività rientrante nel codice ATECO ammissibile ai sensi del presente paragrafo mediante visura camerale storica aggiornata. Tale verifica sarà effettuata altresì per i progetti di investimento produttivo finalizzati alla diversificazione produttiva all'interno dei settori di attività ammissibili ad agevolazione.
5. Restano confermate le **ulteriori esclusioni** indicate dal Regolamento (CE) n. 651/2014 e in particolare:
 - a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura; disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
 - b) aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultra periferiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b) del Reg. CE 651/2014, agli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
 - c) aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a

produttori primari.

6. L'avviso o gli avvisi Pubblici attuativi delle presenti direttive, di cui al successivo paragrafo 15 punto 1, potranno limitare, a causa degli eventuali vincoli e requisiti derivanti dall'utilizzo delle risorse finanziarie che saranno messe a disposizione, l'ammissibilità dei contratti di sviluppo solo ad alcune delle attività economiche tra quelle ammissibili di cui ai precedenti punti.

PARAGRAFO 6 “Tipologia di programmi di sviluppo dei contratti di sviluppo”

1. Le proposte di Contratto di Sviluppo Regionale di cui al paragrafo 1 possono avere ad oggetto uno dei seguenti programmi di sviluppo da realizzarsi sul territorio della Regione Basilicata:
 - A. programma di sviluppo industriale;
 - B. programma di sviluppo turistico;
 - C. programma di sviluppo commerciale.
2. Il programma di sviluppo industriale deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati nel Titolo II, ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.
3. Il programma di sviluppo di attività turistiche deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20 per cento del totale degli investimenti da realizzare, delle attività commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati nel Titolo II ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali;
4. Il programma di sviluppo commerciale deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo di progetti commerciali attraverso il potenziamento e il miglioramento della distribuzione commerciale e delle relative attività, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati nel Titolo II ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali;
5. Le proposte di cui al punto 1 possono contenere anche uno o più progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, purché l'ammontare delle spese previste per tali progetti non sia superiore al 30% delle spese complessivamente richieste ad agevolazione.
6. Il contratto di sviluppo candidato dovrà essere di importo complessivamente non inferiore a **€ 3.000.000,00**.
7. Il contributo concedibile, a prescindere dalla forma di aiuto, non potrà essere, complessivamente, superiore a **€ 5.000.000,00** di cui massimo **€ 700.000** per il progetto di ricerca, ove previsto.

8. Nel caso in cui il contratto di sviluppo sia proposto da più soggetti, in forma congiunta, tramite lo strumento del contratto di rete, i limiti di cui al punto 7 del presente paragrafo sono riferiti all'insieme dei progetti proposti; tuttavia, l'importo di ciascun singolo progetto candidato dei soggetti aderenti non potrà essere inferiore a **€ 800.000,00**.
9. L'avviso o gli avvisi Pubblici attuativi delle presenti direttive, di cui al successivo paragrafo 15 punto 1, potranno limitare, a causa degli eventuali vincoli e requisiti derivanti dall'utilizzo delle risorse finanziarie che saranno messe a disposizione, l'ammissibilità dei contratti di sviluppo solo ad alcune tipologie di programmi di cui al precedente punto 1.

TITOLO II – PROGETTI DI INVESTIMENTO

PARAGRAFO 7 “Progetti di investimento ammissibili”

1. Il progetto di investimenti previsto nel programma di sviluppo deve riguardare l'unità produttiva della impresa proponente e non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.
2. Relativamente alle sole nuove iniziative il progetto di investimenti deve prevedere obbligatoriamente un incremento dei livelli occupazionali pari ad almeno 5 nuove unità assunte per un investimento ammissibile compreso tra € 3.000.000,00 e € 8.000.000,00, ad almeno 10 nuove unità per un investimento ammissibile superiore a € 8.000.001.
3. L'Impresa è obbligata a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali previsti dal progetto degli investimenti produttivi per almeno 36 mesi a partire dalla data del raggiungimento complessivo dell'obiettivo occupazionale entro l'anno a regime secondo la definizione di cui al precedente paragrafo 3 e comunque lo scostamento dell'obbligo occupazionale, fermo restando la riduzione proporzionale del contributo concesso non deve essere superiore al 20% di quello previsto nel piano occupazionale definito nel programma di investimento ammesso ad agevolazione, pena la revoca totale delle agevolazioni.
4. Gli investimenti produttivi non possono essere ammessi alle agevolazioni se avviati prima della presentazione della domanda di accesso.
5. Gli investimenti produttivi devono essere finalizzati:
 - a) alla realizzazione di nuove sedi produttive;
 - b) all'estensione (ampliamento) di sedi produttive esistenti;
 - c) alla diversificazione della produzione di una sede produttiva con anche prodotti nuovi aggiuntivi;
 - d) alla diversificazione della produzione di una sede produttiva con il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
 - e) alla acquisizione di una sede produttiva esistente, di proprietà di un'impresa non sottoposta a procedure concorsuali, intesa quale acquisizione degli attivi di una sede chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente. Il progetto di investimento non può riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore;

- f) alla riattivazione e al trasferimento di impianti esistenti. In tal caso valgono le seguenti definizioni:
- "riattivazione", il programma di sviluppo ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. La riattivazione consiste nell'utilizzo di una unità produttiva esistente, della quale sia accertato stato di inattività, per lo svolgimento di un'attività ammissibile uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine si intende convenzionalmente "permanente", lo stato di inattività che si è protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione della Domanda di Agevolazione. Ai fini della concedibilità delle agevolazioni è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono essere ammesse le spese di manutenzione in senso lato purché capitalizzate e funzionalmente indispensabili al ripristino dell'attività. Nel caso di stato di inattività "permanente", qualora la nuova attività non sia uguale o funzionalmente analoga alla precedente, tanto da non consentire il prevalente riutilizzo funzionale della struttura preesistente, l'iniziativa è da classificare come nuova; qualora lo stato di inattività non sia "permanente", l'iniziativa viene classificata, a seconda delle caratteristiche del programma, di ampliamento o di ammodernamento, nel caso di attività uguale o funzionalmente analoga alla precedente, di riconversione, nel caso di attività diversa da quella precedente;
 - "trasferimento", il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione dell'unità produttiva determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'Amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale. In tutti gli altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione dell'unità produttiva derivi da un'esigenza dell'impresa, il programma è da inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti, in una delle altre tipologie di cui il programma stesso presenta le caratteristiche peculiari. E' questo, ad esempio, il caso legato all'impossibilità per l'impresa di ampliare la propria struttura produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi, in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un incremento della capacità di produzione, il programma sarebbe da classificare come "trasferimento".
6. Il programma di sviluppo deve concludersi entro il termine massimo di 36 mesi dalla data di accettazione del provvedimento di concessione.
7. L'avviso o gli avvisi Pubblici attuativi delle presenti direttive, di cui al successivo paragrafo 15 punto 1, potranno limitare, a causa degli eventuali vincoli e requisiti derivanti dall'utilizzo delle risorse finanziarie che saranno messe a disposizione, la ammissibilità dei contratti di sviluppo solo ad alcune tipologie di investimento produttivo di cui al precedente punto 5.

PARAGRAFO 8 “Spese Ammissibili per i programmi di sviluppo”

1. Sono ammesse ad agevolazione le spese relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2424 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del programma di sviluppo oggetto della domanda di agevolazioni.
2. Tali spese riguardano:
 - a) suolo aziendale previa presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso;
 - b) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
 - c) opere murarie e assimilate e impianti di cui al DM 37/2008, comprensive delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
 - d) acquisto opifici previa presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato, secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata; le spese relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti e fermo restando quanto previsto in relazione ai progetti di investimento di cui al paragrafo 7, punto 5, lettera e), delle presenti Direttive;
 - e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto del materiale di trasporto;
 - f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Qualora il programma informatico non dovesse essere disponibile sul mercato e richiede una progettazione specifica, per la stima dei costi di sviluppo del software si fare riferimento ad apposite linee guida che saranno rese disponibili con la modulistica;
 - g) brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma. Se il contratto di sviluppo candidato prevede anche il progetto di ricerca e innovazione aziendale cui al successivo paragrafo 11 le spese di cui al presente comma devono essere computate nell'ambito del progetto di ricerca industriale;
 - h) installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unità produttiva oggetto

del programma d'investimento, ovvero per il recupero del calore di processo da forni e/o impianti che producono calore, o che prevedano il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili e fino ad una potenza nominale non superiore a 200 KW elettrici. Non sono ammissibili ad agevolazione progetti di investimento produttivo che prevedono la sola realizzazione/installazione di impianti per la produzione e distribuzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili;

- i) sono ammissibili ad agevolazione per le sole PMI (Tali spese non sono ammissibili per le grandi imprese GI) anche le spese relative a consulenze finalizzate alla redazione del business plan progetto degli investimenti produttivi e le relative consulenze tecniche (legali, parcelle notarili, perizie tecniche e finanziarie) solo se necessarie alla preparazione e realizzazione del progetto di investimento produttivo e nel limite massimo del 1,5% dell'importo del programma di sviluppo ammissibile ad agevolazione. Non sono ammissibili le spese legali per contenzioso. Per tali spese, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Reg. CE 651/2014, è riconosciuta un'intensità massima di aiuto pari al 50% in equivalente sovvenzione lorda (ESL). Il costo giornaliero della consulenza finalizzata alla redazione del business plan non potrà superare i € 300,00 giornalieri per ogni giornata/uomo impiegato;
- l) la realizzazione del programma di sviluppo o di una parte dello stesso può essere commissionata con la modalità del cosiddetto contratto «chiavi in mano», fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Le forniture che intervengono attraverso contratti «chiavi in mano» devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili.

I contratti "chiavi in mano" potranno essere ammessi ad agevolazione se rispettano le seguenti ulteriori condizioni:

- ✓ realizzazione di impianti di particolare complessità;
- ✓ il contratto di fornitura «chiavi in mano» dovrà contenere l'esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni; esso dovrà quindi contenere una dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento di cui alla domanda di agevolazione;
- ✓ al contratto di fornitura «chiavi in mano» dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
- ✓ il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;

- ✓ possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui general contractor abbia stabile organizzazione in Italia, ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente decreto;
 - ✓ per i contratti «chiavi in mano» l'impresa beneficiaria dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica. L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuta a darne comunicazione nella documentazione allegata all'istanza di accesso o, avendo maturato la decisione in corso d'opera, a darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolazione dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati;
- m) le spese per le attrezzature, la cui installazione non sia prevista presso la sede operativa interessata dal progetto bensì presso altra sede della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi in Basilicata, possono essere ammesse alle agevolazioni alle seguenti condizioni:
- l'impresa richiedente illustri compiutamente le motivazioni tecniche, industriali ed economiche per le quali si intende effettuare la cessione in prestito d'uso delle attrezzature;
 - le spese siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
 - dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20 per cento di quella relativa al capitolo «Macchinari, impianti ed attrezzature»;
 - vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), sempre nella regione Basilicata;
 - siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 e del D.M. 29 novembre 1978 e successive modificazioni e integrazioni;
 - vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
 - la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
 - i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere all'Agenzia una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti

degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le relative agevolazioni sono calcolate applicando l'intensità d'aiuto prevista per i territori in cui ricadono le diverse unità produttive fermo restando che, qualora per queste ultime l'intensità di aiuto sia superiore a quella stabilita per l'area in cui è localizzata l'unità produttiva oggetto del programma, le agevolazioni sono calcolate applicando l'intensità di aiuto relativa a quest'ultima;

- dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20 per cento di quella relativa al capitolo «Macchinari, impianti ed attrezzature»;
- vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi di cui al presente decreto;
- siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 e del D.M. 29 novembre 1978 e successive modificazioni e integrazioni;
- vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
- la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
- i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere all'Agenzia una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le relative agevolazioni sono calcolate applicando l'intensità d'aiuto prevista per i territori in cui ricadono le diverse unità produttive fermo restando che, qualora per queste ultime l'intensità di aiuto sia superiore a quella stabilita per l'area in cui è localizzata l'unità produttiva oggetto del programma, le agevolazioni sono calcolate applicando l'intensità di aiuto relativa a quest'ultima.

3. Con riferimento alle spese indicate nel precedente punto 2 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera a), sono ammesse nel limite del 10% del progetto degli investimenti produttivi complessivo ammesso ad agevolazione²;

² Le spese ammissibili ad agevolazioni sono quelle riconosciute congrue dalla struttura di valutazione su cui si applicano le percentuali di limitazioni per determinare le spese ammesse ad agevolazione. La somma delle spese ammissibili ad agevolazioni determina l'investimento complessivo ammissibile ad agevolazione relativamente a ciascun progetto. Le spese ammesse ad agevolazione sono quelle su cui sono applicate le percentuali di limitazione e sulle quali va applicata l'intensità di aiuto per il calcolo del contributo.

- l'ammontare relativo delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, sono ammesse nel limite del 5% della categoria di cui alla lettera c), limitatamente alle sole opere murarie e assimilate e impianti di cui al DM 37/2008; in relazione alle spese di cui alle lettere c) ed d), si precisa che:
 - un programma consistente solo nella realizzazione o nell'acquisto di immobili e/o altre opere murarie non è agevolabile. Nel caso che il programma preveda l'acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto dei relativi predetti limiti previsti per il suolo aziendale e per le opere murarie, l'impresa deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso;
 - le spese per opere murarie e assimilate sono ammissibili al 100% del totale delle stesse solo qualora si tratti di opere strettamente necessarie al ciclo produttivo;
 - le spese relative alla parte degli immobili adibita ad uffici, ad uso amministrativo e direzionale, possono essere ammesse alle agevolazioni nel limite massimo del 30% del totale della relativa spesa ammissibile;
 - la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e precedentemente agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione della domanda di accesso, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- i costi relativi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi rispetto ai terreni e agli immobili, vengono presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda la locazione di terreni e di immobili, essa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto d'investimento;
- in relazione alle spese di cui alla lettera e), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- le spese di cui alle lettere c) ed e) possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito della sede operativa, di spazi per attività a servizio dei dipendenti (asili nidi, area relax, mensa, altro) ma non alla realizzazione di abitazioni per custodi;
- le spese di cui alle lettere f) e g), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nella sede produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;

- le spese di cui alle lettere e) e f) e relative progettazioni sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, da imprese in regime di contabilità ordinaria, purché capitalizzate; Le commesse interne di lavorazione per essere ammesse ad agevolazione devono riferirsi esclusivamente alla realizzazione di macchinari, impianti e attrezzature e relative progettazioni; esse devono esplicitare l'oggetto della commessa, le date di apertura e chiusura, i materiali impiegati, distinti tra acquisti e prelievi da magazzino, con gli estremi dei documenti di spesa ed il relativo costo, il numero degli addetti impiegati, suddivisi per categoria, e delle rispettive ore di lavorazione ed il relativo costo, le spese generali in misura congrua rispetto ai costi di gestione e, comunque, non superiore al 25% del costo della manodopera utilizzata. Il costo dei materiali prelevati dal magazzino è quello di inventario, con esclusione di qualsiasi ricarico. Il costo del personale è determinato in base al costo orario medio, ottenuto dividendo la retribuzione annua media della categoria di appartenenza per il numero di ore lavorative annue della categoria medesima, secondo i contratti di lavoro e dedotto il 5% per assenze dovute a cause varie.
- le spese di cui alla lettera e), relative alle attrezzature facenti parte del progetto di investimenti produttivi da agevolare, la cui installazione non è prevista presso la sede operativa interessata dal programma medesimo, bensì presso altre sedi, della stessa impresa, possono essere ammesse alle agevolazioni purché:
 - a) siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
 - b) dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% dell'intero capitolo "Macchinari, impianti e attrezzature";
 - c) vengano ubicate presso sedi operative localizzate nel territorio regionale;
 - d) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione della stessa impresa, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del DPR n. 627 del 6.10.78 e del D.M. 29.11.78 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
 - f) i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa beneficiaria;
- tra le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera f), anche se realizzati con commesse interne di lavorazione, sono incluse quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo. Per le modalità di calcolo dei costi del software si rimanderà ad apposite linee guida;
- I macchinari, gli impianti e le attrezzature possono essere acquistati anche attraverso contratti di leasing che prevedano la clausola di riscatto. L'importo massimo ammissibile ad agevolazione non può superare il valore di mercato del bene. Non

sono ammissibili altre spese connesse al contratto tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi. Se la durata del contratto supera il termine finale per la rendicontazione del progetto degli investimenti produttivi sarà ammessa ad agevolazione soltanto laddove la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati sino al suddetto termine finale per la rendicontazione sarà pari o superiore al 50% dell'intero costi ammissibile sostenuto.

- non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi indispensabili per lo svolgimento delle fasi del ciclo di produzione), le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati³ ad eccezione della tipologia di investimento "riattivazione", le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e tutte le spese non capitalizzate;
 - non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
 - non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
 - le spese relative a beni (compreso il suolo) e servizi erogati da persone fisiche o giuridiche collegate a qualunque titolo diretto o indiretto con il richiedente anche ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
 - le spese relative a beni (compreso il suolo) e servizi se intervenute:
 - a) tra il titolare della ditta individuale proponente e i suoi parenti entro il terzo grado o il coniuge;
 - b) tra la società proponente e la società fornitrice qualora i soci della società proponente siano legati ai soci della società fornitrice da vincoli di parentela o coniugio di cui al precedente punto a. Qualora il rapporto di parentela sussista solo tra alcuni dei soci, la spesa è ammissibile in misura proporzionale alla quota detenuta dai soci per cui non sussiste il rapporto di parentela.
 - i costi diretti dell'Ente di certificazione (es. spese per la verifica ed i controlli periodici).
 - acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi;
 - spese di manutenzione ordinaria;
 - spese di viaggio;
 - spese relative all'attività di rappresentanza;
 - le spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiori a quelle previste per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti.
4. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, Ri.Ba., R.I.D., assegno, vaglia, con addebito su un conto corrente intestato all'impresa beneficiaria dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva.

³ Art. 16 del DPR n. 22/2018

5. Le spese sono ammesse al netto dell'IVA (ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati).
6. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato.
7. Qualora le spese per l'investimento siano (a posteriori) più alte delle spese pianificate, l'ammontare dell'aiuto, calcolato sulla base della stima delle spese ammissibili ed evidenziate nella domanda di ammissione all'agevolazione, non potrà essere aumentato.
8. Per quanto non previsto nel presente paragrafo in materia di ammissibilità delle spese, si rinvia al D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.
9. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità dell'investimento candidato rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese candidate e comunque non potranno determinare un contributo concedibile superiore a quello calcolato con la domanda telematica.
10. L'avviso o gli avvisi Pubblici attuativi delle presenti direttive, di cui al successivo paragrafo 15 punto 1, potranno limitare, a causa degli eventuali vincoli e requisiti derivanti dall'utilizzo delle risorse finanziarie che saranno messe a disposizione, la ammissibilità dei contratti di sviluppo solo ad alcune tipologie di spesa di cui ai precedenti punti.

PARAGRAFO 9 “Forma e Intensità dell’Aiuto”

1. Per i programmi di sviluppo possono essere concessi contributi in conto capitale, in conto interessi o in forma mista (conto capitale e conto interessi), nel rispetto degli art. 13 e 14 del Reg. n.651/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/2 del 26.06.2014 e secondo le intensità espresse in termine di equivalente sovvenzione lorda (ESL), di cui alla Mappa degli aiuti a finalità regionale in vigore.
2. In attuazione delle disposizioni di cui alla *Comunicazione della Commissione Europea C(2021) del 19/04/2021 n. 2594 final in materia di aiuti di stato a finalità regionale*, se successivamente alla data del 31/12/2021, siano intervenute modifiche agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a finalità regionale e/o alla carta degli aiuti di stato a finalità regionale difforni dalle disposizione di cui al precedente comma 1 saranno applicate le disposizioni degli orientamenti e della carta di aiuti a finalità regionale in vigore alla data di emanazione dell'Avviso Pubblico o, in caso di avvisi pubblici emanati entro il 31/12/2021, saranno, invece, applicate le disposizioni in vigore alla data di concessione delle agevolazioni;
3. Fermo restando che l'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria dell'intero programma di sviluppo candidato o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno e dimostrare almeno la quota dei costi ammessi ad agevolazione non coperta dal contributo concesso, la stessa si deve impegnare, in ogni caso, ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili in una forma priva di qualsiasi altro sostegno pubblico.

4. L'eventuale finanziamento bancario ordinario che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili (al netto delle somme che costituiscono il 25% dei costi ammissibili privi di sostegno pubblico), può essere supportato da garanzie pubbliche entro i limiti dell'intensità massime di cui al precedente comma 1. Le garanzie pubbliche, comunque, potranno riguardare un importo massimo assistito non superiore al 75% del finanziamento bancario ordinario. Il contributo in conto interessi è concesso per l'abbattimento degli interessi sul mutuo agevolato della durata massima di 10 anni e secondo il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea, valido alla data del provvedimento di concessione e per un tasso nominale annuo non superiore al 5%. Le intensità e le modalità di erogazione del contributo in conto interessi saranno definite nel provvedimento di concessione.
5. Ai fini del trattamento fiscale, tenuto conto che il contributo in conto capitale è concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso è da considerare a tutti gli effetti come contributo in conto impianti ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi – e successive modifiche e integrazioni.
6. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
7. La misura delle agevolazioni è definita nei limiti delle intensità massime, rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html; seguente:

PARAGRAFO 10 “Criteri di Valutazione”

1. La valutazione del progetto di investimento viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei criteri di valutazione riportati nell'**Allegato A** alle presenti Direttive e verificando la compatibilità del piano progettuale proposto con la programmazione strategica regionale in materia di politiche di sviluppo.
2. Il punteggio massimo attribuibile per il progetto di investimento produttivo è pari a 100 punti. Sono ritenuti ammissibili ad agevolazione solo i progetti di Investimento Produttivi che, a seguito della valutazione avranno riportato **un punteggio uguale o superiore a 45 punti e punteggi parziali minimi pari a 12 punti** nella somma dei criteri A+B+C+D e **punteggi parziali minimi pari a 8 punti** nella somma dei criteri I+H. Il rispetto del punteggio complessivo minimo, così come il rispetto dei punteggi parziali minimi è obbligatorio per il finanziamento del complessivo contratto di sviluppo.
3. In caso di proposta presentata in forma congiunta da una rete di imprese, anche costituenda, la valutazione di cui al presente paragrafo verrà effettuata con riferimento a

ciascun soggetto co-proponente, in relazione al singolo programma di investimento proposto. Nel caso in cui le verifiche riferite ad alcuni co-proponenti si concludano con esito negativo, è possibile adottare il provvedimento di concessione delle agevolazioni per i progetti di investimento dei co-proponenti valutati positivamente a condizione che i relativi programmi di investimento risultino inquadrabili nell'ambito della strategia della rete e che le spese complessivamente ammissibili non siano inferiori alla soglia minima di cui al paragrafo 6 punto 7 delle presenti Direttive.

4. L'avviso o gli avvisi Pubblici attuativi delle presenti direttive, di cui al successivo paragrafo 15 punto 1, possono prevedere, a causa di eventuali vincoli e requisiti specifici derivanti l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione, criteri di valutazione aggiuntivi rispetto a quelli declinati nella griglia dell'Allegato A di cui al precedente punto 1. In tal caso, tali criteri di valutazione aggiuntivi saranno declinati, nell'avviso pubblico, in un'ulteriore griglia aggiuntiva che concorrerà con i propri parametri alla valutazione complessiva del progetto di investimento produttivo.

TITOLO III – PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE

PARAGRAFO 11 “Programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale”

1. Le agevolazioni previste sono finalizzate alla realizzazione di Progetti di Ricerca al fine di incrementare la capacità delle imprese di adottare innovazioni di processo e di prodotto per migliorare il loro livello di competitività sui mercati extraregionali.
2. I progetti di Ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale devono essere realizzati dalle imprese in collaborazione di organismi di ricerca (università, centri di ricerca pubblici e privati) così come definiti nel paragrafo 3 delle presenti Direttive, formalizzata attraverso specifici accordi di collaborazione;
3. I *Progetti di Ricerca Industriale e/o di Sviluppo Sperimentale* devono riguardare attività di ricerca industriale e/o attività di sviluppo sperimentale come definite al precedente paragrafo 3

PARAGRAFO 12 “Spese Ammissibili”

1. Con riferimento alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono agevolabili ai sensi degli art. 25 del Regolamento (CE) n. 651/2014, nella misura congrua e pertinente i costi come esplicitato ai successivi commi.
2. I costi ammissibili per la realizzazione di *Progetti di Ricerca Industriale e/o di Sviluppo Sperimentale* sono i seguenti:
 - a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca (per l'ammissibilità delle spese di personale si applicherà la tabella dei costi standard che sarà resa disponibile con la modulistica);
 - b) spese per strumentazione e attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata dello stesso. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili;

- c) gli immobili e i terreni, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzabili per il programma di ricerca e sviluppo nei limiti delle quote di ammortamento ordinarie;
 - d) servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività del progetto di ricerca;
 - e) servizi di ricerca, inclusi i costi relativi alle attività di ricerca realizzati da Organismi di ricerca;
 - f) costi per l'acquisizione di brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
 - g) spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (tra cui i depositi delle domande di brevetto) ed in particolare:
 - i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
 - i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
 - i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.
 - h) spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del Progetto di Ricerca Industriale e/o di Sviluppo Sperimentale (organizzazione di seminari ed incontri, produzione di materiali informativi, realizzazione di laboratori dimostrativi, etc.);
 - i) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
 - l) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota).
3. I costi di cui ai punti c), d) ed e) sono considerati ammissibili nel limite massimo del 50% del totale dei costi ammissibili del Progetto di Ricerca Industriale e/o di Sviluppo Sperimentale.
4. Non è possibile rendicontare i costi relativi alle attività svolte dai soci, amministratori unici e/o delegati, membri del Consiglio di Amministrazione dell'impresa beneficiaria. La prestazione non può essere effettuata dunque dagli stessi ed il relativo costo non è ammissibile.
5. Con riferimento alla voce di cui al precedente punto 2 lett. b) è considerato ammissibile ad agevolazione il costo delle strumentazioni e delle attrezzature nuove di fabbrica necessarie allo svolgimento dell'intervento. Queste devono essere rendicontate sulla base dell'effettivo utilizzo del bene nel progetto e della durata complessiva secondo quanto indicato dalla circolare ministeriale sopra menzionata.
- Con riferimento alla voce di cui al precedente punto 2 lett. f) è considerato ammissibile ad agevolazione il costo per l'acquisizione dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.

Con riferimento alla voce di cui al precedente punto 2 lett. l) sono considerate ammissibili ad agevolazione le spese per materiali di consumo specifico (reagenti, olii, ecc.) e quelli minuti complementari alle attrezzature e strumentazione (attrezzi di lavoro, guanti, occhiali, maschere, minuteria metallica ed elettrica, ecc.) acquistate nel periodo di competenza finanziaria dell'intervento. Le spese dovranno essere, direttamente, imputabili al progetto e saranno documentati da appositi giustificativi di spesa. I costi sono determinati in base al prezzo di fattura, al netto di IVA, dazi doganali, trasporto e imballo.

6. Non sono considerate ammissibili ad agevolazione le spese per servizi reali continuativi e non periodici, beni prodotti in economia, gli ammortamenti, le svalutazioni, imposte e tasse, gli interessi passivi e oneri finanziari, gli oneri straordinari di gestione, beni usati, beni e/o servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica, beni e/o servizi forniti da imprese e/o persone fisiche collegate, a qualunque titolo, con il richiedente anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
7. In generale, non sono ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.
8. Non sono altresì ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 300 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
9. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, Ri.Ba., R.I.D., assegno, vaglia, con addebito su un conto corrente intestato all'impresa beneficiaria dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva.
10. Le spese sono ammesse al netto dell'IVA (ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati).
11. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato.
12. Qualora le spese per il progetto di ricerca e innovazione aziendale siano (a posteriori) più alte delle spese pianificate, l'ammontare dell'aiuto, calcolato sulla base della stima delle spese ammissibili ed evidenziate nella domanda di ammissione all'agevolazione, non potrà essere aumentato.
13. Per quanto non previsto nel presente paragrafo in materia di ammissibilità delle spese, si rinvia al D.P.R.5 febbraio 2018, n. 22.
14. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità dell'investimento candidato rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese candidate e comunque non potranno determinare un contributo concedibile superiore a quello calcolato con la domanda telematica.
15. Le spese di cui ai precedenti commi iniziano a decorrere dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e sono ammissibili per la durata del progetto di ricerca e

innovazione che non essere superiore a 24 mesi. Il progetto comunque non può andare oltre al termine ultimo previsto per la conclusione del progetto degli investimenti produttivi.

PARAGRAFO 13 “Forma e Intensità dell’Aiuto”

1. Gli aiuti per i progetti di ricerca e innovazione sono previste in conformità agli articoli 25 e 28 del Regolamento (CE) n. 651/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187/2 del 26.06.2014
2. Gli aiuti possono essere concesse nella forma del contributo in conto capitale per spese sostenute in modalità diretta.
3. L’intensità lorda dell’aiuto, calcolata in ESL in base ai costi agevolabili, non può superare:
 - a) il 50% dei costi agevolabili relativi alla ricerca industriale (grandi, medie e piccole imprese);
 - b) il 25% dei costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale (grandi, medie e piccole imprese);
4. I massimali stabiliti per la ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale sono maggiorati fino a 10 punti percentuali per le medie imprese e fino a 20 punti percentuali per le piccole imprese come di seguito sintetizzato:

| | Medie imprese | micro e piccole imprese |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------|
| Progetti di Ricerca Industriale | 60% | 70% |
| Progetti di sviluppo sperimentale | 35% | 45% |

PARAGRAFO 14 “Criteri di Valutazione”

1. La valutazione del Progetto di Ricerca viene effettuata assegnando un punteggio sulla base dei criteri riportati nell’**allegato A**;
2. Il punteggio finale del progetto di ricerca per essere ammesso ad agevolazione deve essere uguale o superiore a **30 su 55**.

TITOLO IV – PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI CONTRATTI DI SVILUPPO A REGIA REGIONALE

PARAGRAFO 15 “Iter Procedurale per la Presentazione, la Valutazione e la Selezione dei contratti di sviluppo regionale”

1. La procedura di presentazione delle domande di agevolazione è a sportello telematico. Con successiva/e delibera/e di Giunta regionale sarà/saranno approvato/i l’/gli avviso/i pubblico/i con il/i quale/i, sarà/saranno stabilite le risorse finanziarie, di volta in volta messe a disposizione, la data di apertura dello sportello telematico e le modalità di partecipazione nonché approvata la modulistica per la presentazione della domanda e

l'indicazione della documentazione da allegare alla stessa. L'Avviso/gli avvisi può/possono prevedere, a causa di eventuali vincoli e requisiti specifici derivanti dall'utilizzo risorse finanziarie messe a disposizione, limitazioni all'ammissibilità dei contratti di sviluppo solo ad alcune attività economiche, tipologie di programmi, tipologie di spesa tra quelle previste nelle presenti direttive, nonché prevedere criteri di valutazione aggiuntivi come specificato al precedente paragrafo 10 punto 4.

2. L'iter procedurale per la presentazione, la valutazione e la selezione dei contratti di sviluppo regionale è articolato nelle seguenti fasi, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario:
 - a) presentazione della Domanda di Agevolazione per il contratto di sviluppo regionale secondo le modalità che saranno stabilite nell'apposito avviso pubblico;
 - b) verifica dei requisiti di ammissibilità del Programma di Sviluppo e del soggetto imprenditoriale proponente;
 - c) istruttoria e valutazione dei progetti specifici costituenti il programma di sviluppo.Le fasi di cui ai punti b) e c) possono essere eseguite anche parallelamente.
 - d) assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri del progetto degli investimenti di cui al precedente paragrafo 10 ed assegnazione, ove previsto, in caso di ammissibilità del progetto degli investimenti produttivi, dei punteggi del progetto di ricerca di cui al precedente paragrafo 14.
 - e) verifica della coerenza e della compatibilità del progetto proposto con la programmazione strategica regionale in materia di politiche destinate a sostenere lo sviluppo economico e produttivo del sistema delle imprese e dell'occupazione.

PARAGRAFO 16 “Soggetti referenti”

1. Gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessarie all'erogazione delle agevolazioni stesse, sono svolti dall'ufficio Politiche di Sviluppo che potrà avvalersi eventualmente della collaborazione degli altri uffici competenti in materia del Dipartimento e/o delle sue società in house.
2. La valutazione dei contratti di sviluppo sarà effettuata da una apposita struttura di valutazione nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca che potrà essere composta da esperti interni all'amministrazione regionale ed eventualmente da esperti delle sue società in house e/o da esperti esterni con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione.

PARAGRAFO 17 “Verifica dell'ammissibilità dei Programmi di Sviluppo”

1. L'ufficio competente e/o la struttura di valutazione di cui al precedente paragrafo 16, al ricevimento della documentazione da parte del soggetto proponente, è tenuto a verificarne la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione.
2. La verifica dell'ammissibilità riguarderà:
 - a) la regolarità e la completezza del Modulo di Domanda di Agevolazione e della

documentazione trasmessa;

b) la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;

3. **Le Domande di Agevolazione carenti del modulo di domanda e della documentazione che sarà indicata sostanziale e obbligatoria nello avviso pubblico di cui al precedente paragrafo 15 punto 1, non saranno considerate valide e saranno respinte**, con specifiche note inviate ai Soggetti Proponenti. **In tal caso le domande di agevolazioni dovranno essere ripresentate.**
4. Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa proponente, l'ufficio competente può richiedere solo la rettifica di errori e irregolarità formali della documentazione o, eventualmente, di integrazioni documentali non ritenute obbligatorie o sostanziali nell'avviso pubblico tramite formale nota di richiesta trasmessa via PEC nel quale saranno definiti i termini entro cui riscontrare la richiesta, pena ,anche in questo caso, la non accoglibilità della domanda di agevolazione.

PARAGRAFO 18 “Istruttoria dei Programmi di Sviluppo”

1. Accertata la regolarità, la validità e completezza della documentazione prevista nei termini e nelle modalità di cui al precedente paragrafo 17, la struttura di valutazione di cui al precedente paragrafo 16 procede all'istruttoria del contratto di sviluppo regionale e alla conclusione, trasmette gli esiti istruttori all'ufficio competente per i successivi adempimenti.
2. La struttura di valutazione può richiedere, nel corso dell'istruttoria, precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori e della valutazione, convocando anche in incontri ufficiali i soggetti interessati ove lo ritenesse necessario.
3. L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:
 - la validità tecnico economica e finanziaria dell'iniziativa (tale verifica approfondirà in particolare la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e la loro solidità e credibilità, la validità tecnica economica e finanziaria dell'iniziativa con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano economico per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale e la cantierabilità dell'investimento. Saranno inoltre analizzati i bilanci e i flussi finanziari previsionali dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa). Nel caso di ulteriori approfondimenti sul soggetto imprenditoriale la struttura di valutazione, per il tramite dell'ufficio competente, può avvalersi eventualmente anche di apposite società di rating;
 - l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene la pertinenza che la congruità delle spese prospettate, al fine di proporre l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa. (Per quanto concerne l'esame di pertinenza delle spese, esso deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attività produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per

il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc. Per quanto concerne l'esame di congruità, si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per l'erogazione. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui - tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato;

- la coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni concedibili;
 - la verifica della coerenza e della compatibilità del progetto proposto con la programmazione strategica regionale in materia di politiche destinate a sostenere lo sviluppo economico e produttivo del sistema delle imprese e dell'occupazione;
 - la verifica, altresì, che l'importo degli altri mezzi finanziari esenti da qualsiasi aiuto pubblico non sia inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile.
 - L'applicazione dei criteri e gli indicatori di valutazione riportati nell'**allegato A** alle presenti Direttive per ciascun progetto specifico e, eventualmente, adottando anche quelli aggiuntivi previsti nell'/gli avviso/i. La struttura redige una relazione finale (valutazione qualitativa generale, griglia di valutazione con i punteggi attribuiti a ciascun indicatore) contenente l'esito della valutazione di ciascun contratto che viene trasmessa all'ufficio competente.
4. Saranno ritenuti ammissibili i programmi di sviluppo che supereranno la soglia minima di ammissibilità di cui ai criteri indicati al precedente paragrafo 10, nonché quelli ritenuti coerenti e compatibili con la programmazione strategica regionale in materia di politiche destinate a sostenere lo sviluppo economico e produttivo del sistema delle imprese e dell'occupazione oltre, eventualmente, quelli ritenuti coerenti con le specificità indicate negli Avvisi Pubblici derivanti dall'utilizzo delle risorse finanziarie.
5. Nell'ambito delle attività di cui al presente paragrafo, la Regione Basilica, anche mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente, determina l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del programma stesso, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dai paragrafi 9 e 13 delle presenti Direttive.

PARAGRAFO 19 “Modalità di concessione delle agevolazioni”

1. A chiusura dell'attività istruttoria l'ufficio competente o il soggetto delegato invia ai soggetti interessati, a mezzo PEC, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, una nota con la quale da informazione dell'esito dell'istruttoria e della valutazione. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili suddivisi per capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili e i punteggi ottenuti per il superamento della soglia di ammissibilità. Per le domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio.

2. Entro il termine massimo di 40 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione di cui al precedente punto 1, pena la decadenza dell'agevolazioni, le imprese beneficiarie ancora inadempienti dovranno far pervenire all'ufficio competente o al soggetto delegato:
- la documentazione attestante la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili della sede operativa ove viene realizzato il programma nonché la documentazione che sarà prevista nell'avviso pubblico. Eventuali proroghe dei termini potranno essere concesse dall'ufficio competente o soggetto delegato solo per cause imputabili a soggetti terzi motivabili e supportate da idonea documentazione giustificativa;
 - la documentazione a dimostrazione della quota del programma di investimento candidato non coperta dal contributo pubblico, ed eventualmente quella dichiarata in corrispondenza dell'indicatore E (Copertura del contributo pubblico) attraverso una delle seguenti forme, anche cumulate tra di loro:
 - o copia conforme all'originale degli estratti conto bancari da cui si evinca la disponibilità di mezzi propri liquidi e/o immediatamente liquidabili, ovvero dichiarazione di disponibilità di mezzi propri rilasciata dall'Istituto di Credito. Laddove in corrispondenza dell'indicatore E si è indicato un importo per mezzi propri esistenti, gli estratti conto bancari e/o la dichiarazione dell'Istituto di credito esibita dovranno essere comprensivi anche di tale importo.
 - o copia conforme all'originale della dichiarazione della Banca da cui si evinca l'ammontare dell'affidamento bancario (a revoca, autoliquidanti ed a scadenza) non utilizzato dalla società alla data di presentazione della domanda e che può essere utilizzato per finanziare il progetto di investimento candidato;
 - o copia conforme all'originale del contratto di finanziamento bancario e/o di leasing;
 - o copia conforme all'originale del verbale di assemblea dei soci che delibera l'impegno dei soci a procedere, in caso di approvazione della domanda di agevolazione, ad apporti di capitale, ovvero a finanziamento infruttifero.
 - In caso di impegno all'apporto di liquidità da parte dei soci (a titolo di finanziamento infruttifero e/o apporti di capitale), documentazione attestante l'avvenuto versamento nelle casse sociali della società proponente di un importo almeno pari al 25% dell'impegno assunto. Il residuo importo deliberato dovrà essere versato proporzionalmente alla percentuale di spesa rendicontata con ciascuno stato di avanzamento
 - La piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili della sede operativa ove viene realizzato il programma, deve essere rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, così come definito nelle definizioni di cui al precedente paragrafo 3. Tali atti o contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare entro tale termine massimo, già registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro.
3. Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima

volta (è il caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta e rinnovata periodicamente in passato. Nel primo caso, la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, è sufficiente che entro tale termine ultimo l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo.

4. Nel caso in cui il progetto degli investimenti produttivi ricada all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani regolatori dei Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della Legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da Amministrazioni Comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato. Il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato" deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione.
5. Nel caso in cui il progetto degli investimenti produttivi sia da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, entro il termine massimo di 40 giorni di cui al precedente punto 4 deve essere allegata anche una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso alla realizzazione del Progetto degli investimenti produttivi previsto nel programma di sviluppo utilizzando uno schema di dichiarazione che sarà reso disponibile con la modulistica.
6. Entro il termine massimo di 40 giorni di cui al precedente punto 2, il suolo e gli immobili preesistenti interessati dal piano di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione, da perizia giurata o almeno da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta dall'impresa beneficiaria e da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale che attestino la piena ed attuale sussistenza di detto requisito. In particolare, la documentazione, deve attestare che gli immobili preesistenti al programma e dove viene o verrà esercitata l'attività, anche se in locazione o in comodato, sono conformi alle relative concessioni e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione conforme all'attività stessa dall'origine, per intervenute variazioni in regime ordinario, ovvero a seguito di condono (in quest'ultimo caso la perizia deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione in sanatoria). Inoltre, nel caso in cui il programma degli investimenti produttivi preveda la realizzazione di opere murarie o necessita di autorizzazioni ambientali per l'avvio del programma di investimento, deve essere allegato il titolo abilitativo (permesso a costruire, SCIA, CILA, altro) e l'autorizzazione ambientale ove già disponibile (AIA, VIA). In alternativa deve essere allegata idonea documentazione attestante che è stata regolarmente presentata, corredata dalla documentazione di legge, la richiesta del titolo abilitativo e/o di autorizzazione ambientale ovvero la comunicazione all'amministrazione comunale, con indicazione dei relativi estremi, che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione o autorizzazione ovvero che le opere previste non necessitano di concessione autorizzazione o comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività ivi svolta o da svolgere dall'impresa. Si precisa che qualora

l'investimento debba essere realizzato su immobili esistenti che richiedono una variazione della destinazione d'uso, la richiesta di variazione deve essere stata inoltrata e dalla dichiarazione rilasciata dal Comune o dalla documentazione di cui sopra deve risultare che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta medesima.

7. L'ufficio competente o il soggetto terzo delegato per i soggetti ritenuti beneficiari adotta i provvedimenti di concessione.
8. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo contratto di sviluppo agevolabile, dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue in quel momento disponibili, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero contratto. E' fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.
9. Il provvedimento di concessione dovrà essere comprensivo di uno specifico schema di atto di Adesione ed Obbligo, che impegna le imprese beneficiarie a realizzare il Piano di Sviluppo Industriale secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione. L'Atto di Adesione ed Obbligo definisce il Piano di Sviluppo Industriale e le attività da realizzare per ciascun progetto specifico, i costi ammissibili, gli obblighi e le prescrizioni compresi quelli per la presentazione delle autorizzazioni l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dell'impresa beneficiaria previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall'Amministrazione regionale.
10. Pena la decadenza delle agevolazioni, le imprese ammesse alle agevolazioni devono restituire all'ufficio competente, entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento di concessione, l'Atto di Adesione ed Obbligo di cui al precedente punto 9, redatto secondo un facsimile allegato al provvedimento di concessione.

TITOLO V – REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO

PARAGRAFO 20 “Erogazione delle Agevolazioni per i progetti di investimento”

1. Il contributo in conto impianti per le spese ammesse ad agevolazione sarà erogato su richiesta dell'impresa beneficiaria, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC), della verifica ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 (verifica inadempimenti EQUITALIA), e della certificazione antimafia, nonché ogni eventuale altra verifica prevista dalla normativa di riferimento sulla base di stati di avanzamento del progetto/programma di investimento ammesso ad agevolazione, in misura non superiore a quattro (di cui uno a saldo per un importo non inferiore al 10% del programma di investimento ammesso ad agevolazione); ciascun stato di avanzamento, deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti presso la sede operativa interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta.
2. La prima erogazione del contributo per il solo progetto degli investimenti produttivi può, a richiesta, essere disposta a titolo di anticipazione, per un importo pari al 30% del contributo totale spettante, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza

assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Basilicata, rilasciata da banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca di Italia; società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVASS; società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 106 del D.Lgs n. 385/1993 e ss.mm.ii. presso la Banca di Italia.

3. In corrispondenza alla richiesta di erogazione per stato di avanzamento potranno essere effettuati dall'ufficio competente e/o da esperto/apposita commissione di accertamento di spesa nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca o dal soggetto delegato, specifici controlli delle opere eseguite e/o dei brevetti e licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature oggetto di rendicontazione sulla base della documentazione fornita e della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, del legale rappresentante dell'impresa, che attesti sia l'importo delle opere, dei brevetti, delle licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio. Ai fini delle erogazioni parziali dovrà essere acquisita la documentazione di spesa quietanzata.
4. L'ufficio competente o il soggetto terzo delegato eroga per ogni stato di avanzamento, anche previa verifica in loco, la quota di contributo in conto impianti riferibile allo stesso stato di avanzamento fino ad un massimo del 90% del contributo stesso, in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%.
5. Le erogazioni a saldo dovranno essere altresì precedute da apposito sopralluogo da parte dell'ufficio competente e/o commissione di accertamento di spesa, teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento.
6. A garanzia del rispetto degli obblighi occupazionali del presente Contratto l'Impresa beneficiaria, unitamente alla richiesta di erogazione della ultima quota di contributo pari al 10%, presenterà una fidejussione bancaria o polizza assicurativa (in favore della Regione Basilicata, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma dei garanti, per un importo pari al 10% del contributo assentito. In alternativa potrà essere fornita una cauzione di pari importo ovvero garanzie fornite nelle forme di legge ed accettate dall'Amministrazione. Detta garanzia fideiussoria, può essere prestata esclusivamente da Istituti di Credito e dalle imprese di assicurazioni autorizzate ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993, come modificato dal D. Lgs n. 141 del 13/08/2010). Lo svincolo della polizza sarà autorizzato dall'Ufficio competente, nei successivi 60 giorni dalla data di scadenza del mantenimento dell'obbligo occupazionale previo le verifiche del caso.
7. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.
8. Nel caso l'impresa beneficiaria costruisca in proprio impianti o macchinari, produrrà commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione come sarà esplicitato in apposite linee guida.

9. Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato previo accertamento dell'avvenuto pagamento dei canoni al netto degli interessi per ritardi pagamenti.
10. L'erogazione del contributo in c/interessi sarà stabilita nel provvedimento di concessione previo accordo sottoscritto tra i soggetti interessati (istituto di credito, amministrazione regionale e impresa beneficiaria)
11. A seguito dell'accertamento dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica di cui al comma precedente, l'ufficio competente/il soggetto delegato procede alla erogazione a saldo del contributo o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento (TUR) vigente alla data di emissione del provvedimento. L'ufficio competente verifica, quando previsto dal piano finanziario, l'avvenuta erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto bancario.
12. Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa da allegare sarà definita in apposite direttive di spesa che saranno approvate unitamente all'Avviso Pubblico con il provvedimento di giunta regionale.
13. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.

PARAGRAFO 21 “Erogazione delle Agevolazioni per i progetti di Ricerca e sviluppo sperimentale”

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento delle attività, in misura non superiore a tre, a richiesta dell'impresa proponente; l'impresa beneficiaria, in corrispondenza delle richieste di erogazione, è tenuta a presentare all'ufficio competente una relazione intermedia sulle attività svolte nell'ambito del progetto di Ricerca e Innovazione Aziendale. La relazione intermedia dovrà essere corredata da tutto ciò che si ritenga utile a dimostrare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del progetto e lo stato di avanzamento dello stesso.
2. La rendicontazione dovrà essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà. La rendicontazione finanziaria conterrà i costi realmente sostenuti (quietanzati).
3. L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare all'ufficio competente entro 6 mesi dalla data di conclusione del progetto di Ricerca e Innovazione Aziendale una relazione tecnica finale sulle attività realizzate nell'ambito del progetto specifico.
4. Congiuntamente alla presentazione della relazione tecnica finale dovrà essere consegnata all'ufficio competente una rendicontazione finanziaria che descrive i costi relativi alla realizzazione dei lavori nel periodo di riferimento.
5. L'impresa beneficiaria può autonomamente modificare la ripartizione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del progetto. In ogni caso, non saranno accettate variazioni superiori al 20% per ogni categoria di costo.
6. Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza delle agevolazioni

accordate.

TITOLO VI – NORME GENERALI

PARAGRAFO 22 “Obblighi del beneficiario”

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:
 - a) comunicare all'Ufficio Competente o eventuale soggetto gestore, unitamente alla accettazione del provvedimento di concessione, il numero di conto corrente dedicato intestato esclusivamente all'impresa beneficiaria, anche non in via esclusiva, con l'indicazione dei soggetti (persona fisica) che per l'impresa beneficiaria saranno delegati ad operare sul conto corrente;
 - b) rispettare le prescrizioni previste nel provvedimento di concessione e nell'atto di adesione ed obbligo di cui al precedente paragrafo 19 comma 9 firmato per accettazione;
 - c) fornire, durante la realizzazione degli investimenti, su richiesta della Regione Basilicata i dati sull'avanzamento del programma di investimento e i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del programma di investimento ammesso a finanziamento;
 - d) conservare a disposizione della Regione Basilicata la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa al programma di investimento e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, almeno fino al 31 dicembre 2026 e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni da parte della Regione Basilicata, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Commissione e della Corte dei Conti europea, o di altri Organismi autorizzati. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in materia;
 - e) consentire alla Regione Basilicata o suo delegato di effettuare controlli, compresa la verifica del rispetto degli obblighi da parte dell'impresa beneficiaria, per il periodo di durata degli stessi vincoli imposti dalle presenti direttive e relativi avvisi pubblici;
 - f) non alienare, cedere o distogliere dall'uso consentito i beni oggetto di agevolazione per un periodo minimo di 3 anni dal completamento delle operazioni⁴ per le PMI e per un periodo minimo di 5 anni per le grandi imprese. È consentita la sostituzione di impianti/attrezzature divenuti obsoleti. Ogni variazione deve essere comunicata all'Ufficio competente per la relativa autorizzazione;
 - g) non trasferire la sede interessata dagli investimenti oggetto di agevolazioni fuori dal territorio della Regione Basilicata entro il periodo di 3 anni dal completamento delle operazioni per le PMI e di 5 anni dal completamento delle operazioni per le grandi imprese;
 - h) è possibile la cessione, l'affitto o l'usufrutto di azienda o ramo di azienda subordinandole all'assunzione, da parte del cessionario, dell'affittuario o dell'usufruttuario, degli obblighi di cui al presente Avviso e al provvedimento di

concessione, purché l'attività economica agevolata venga mantenuta nel territorio della Regione Basilicata. Comunque, ogni variazione va comunicata all'Ufficio competente o suo delegato per la relativa approvazione;

- i) È possibile l'assegnazione patrimoniale a seguito di scissione o di conferimenti di azienda. Comunque, ogni variazione va comunicata all'Ufficio competente o suo delegato per la relativa approvazione;
- j) i beni e servizi dovranno essere acquistati da terzi a condizioni di mercato;
- k) Riportare sulle fatture la dicitura "Bene/i rendicontato/i sui contratti di sviluppo a valenza regionale di cui all'art. 15 della L.R 20/2012. Per le fatture ove tale dicitura non fosse riportata i pagamenti dovranno essere effettuati obbligatoriamente con bonifici specificando nella causale di pagamento oltre ai riferimenti della fattura, anche la dicitura sopra indicata. In caso di mancata evidenza sulle fatture o sul bonifico bancario, lo stesso risultato di evidenza e di controllo si riterrà soddisfatto qualora la dicitura come sopra esplicitata sia apposta, in corrispondenza del relativo titolo di spesa, sulle scritture contabili obbligatorie sia ai fini civilistici che fiscali e sia visibile nelle stampe dei registri corrispondenti. Qualora la predetta dicitura non sia stata apposta secondo una delle modalità sopra descritte, è possibile procedere alla regolarizzazione sulla base di quanto già previsto nelle risposte n. 438 e 439 del 05/10/2020 dell'Agenzia delle Entrate attraverso la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate nella circolare n. 14/E del 2019 in relazione al *reverse change*. Più precisamente a fronte dell'immodificabilità della fattura elettronica, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo Sdl secondo le modalità indicate al punto 6.4 di suddetta circolare. Per le imprese che abbiano già implementato la procedura di rendicontazione attuata sulla base di quanto già riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 52 E del 17/06/2010 la stessa è comunque fatta salva. Le spese per le quali non sarà soddisfatta nessuna delle indicazioni sopra riportate non saranno ammesse alle agevolazioni in regime di aiuto.

PARAGRAFO 23 “Variazioni”

1. Eventuali variazioni riguardanti sia i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie e sia i programmi di sviluppo ammessi ad agevolazione devono essere preventivamente comunicate. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, l'ufficio competente o eventuale soggetto gestore, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di sviluppo esprimendosi con parere negativo o positivo.

PARAGRAFO 24 “Decadenza/Revoca delle Agevolazioni”

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nell'atto di adesione ed obbligo determina la decadenza delle agevolazioni e/o la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale/soggetto delegato del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato degli interessi al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di decadenza/revoca.

2. L'ufficio competente/soggetto delegato procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il provvedimento di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.
3. Le agevolazioni vengono totalmente revocate:
 - a) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
 - b) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali e/o procedurali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - c) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attività economiche" ISTAT 2007 diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato;
 - d) qualora, successivamente, all'ultimazione del programma di sviluppo, a seguito di controllo, risulti che il punteggio ottenuto dall'applicazione dei criteri di valutazione risulti inferiore al punteggio complessivo minimo della soglia di ammissibilità prevista per l'accesso alle agevolazioni.
4. Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche.
6. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria, come indicato al punto 1.
7. In conseguenza della revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Dlgs. n. 123 del 31 marzo 1998, per come recepito dall'art 24, comma 4, della Legge regionale n. 9 dell'11 maggio 2007, la restituzione dei crediti nascenti dai finanziamenti erogati sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751/bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto di restituzione nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

PARAGRAFO 25 “Monitoraggio e Controlli”

1. L'Amministrazione Regionale può effettuare controlli documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli progetti e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.

TITOLO VII – NORME FINALI

PARAGRAFO 26 “Informazioni sul Procedimento e sul trattamento dei dati Personali”

1. I dati forniti dalle imprese all'Amministrazione Regionale/soggetto delegato saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alle presenti direttive e per scopi istituzionali.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione alla presente misura e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Basilicata per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle Direttive e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell'Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata si riserva di comunicare e trasferire i dati personali, che sono oggetto di tutela ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 ai soggetti autorizzati, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata - Giunta Regionale, con sede in Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza.
4. Responsabile del trattamento dei dati è l'Ufficio Politiche di Sviluppo.
5. Alle imprese beneficiarie sono riconosciuti i diritti di cui al citato Regolamento UE n. 679/2016, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata.

PARAGRAFO 27 “Dotazione finanziaria”

1. La disponibilità complessiva dei contratti di sviluppo potrà essere garantita da risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali che di volta in volta si renderanno disponibili.
2. Con provvedimento di giunta regionale saranno assegnate di volta in volta le disponibilità finanziarie a valere sul presente strumento agevolativo;

PARAGRAFO 28 “Disposizioni Finali”

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Direttive si demanda alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti nonché alle disposizioni degli avvisi pubblici che saranno di volta in volta pubblicati in funzione delle dotazioni finanziarie disponibili.
2. Eventuali modifiche alle presenti Direttive finalizzate al recepimento di nuove disposizioni normative in materia di aiuto di stato e/o non sostanziali potranno essere apportate con provvedimento di Giunta Regionale.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| UNIONE EUROPEA | REGIONE BASILICATA | REPUBBLICA ITALIANA |

CONTRATTI DI SVILUPPO A VALENZA REGIONALE

ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2012 N. 20



ALLEGATO A – GRIGLIA CRITERI E PUNTEGGI

DIRETTIVE ATTUATIVE
DCR n. 366 del 21 dicembre 2021

Regione Basilicata Direzione Generale per le politiche di sviluppo, il lavoro e i Servizi alla Comunità

PREMESSA

Nella individuazione dei criteri per la valutazione dei contratti di sviluppo a valenza regionale sono stati presi a riferimento i cosiddetti **criteri ESG**. Le tre lettere dell'acronimo ESG si riferiscono alle parole inglesi:

- **Environmental**, che riguarda l'impatto su ambiente e territorio;
- **Social**, che comprende invece tutte le iniziative con un impatto sociale;
- **Governance**, che riguarda aspetti più interni all'azienda e alla sua amministrazione.

Tali criteri sono utilizzati in ambito economico per analizzare un investimento non solo da punto di vista puramente economico, ma anche dal punto di vista del suo impatto sugli aspetti di natura ambientale, sociale e di governance. Il rispetto di tali principi da parte dell'impresa è di notevole importanza pertanto sono stati considerati elementi essenziali per la valutazione dei programmi di sviluppo candidati ad agevolazione sullo strumento dei contratti di sviluppo a valenza regionale.

Nello specifico i criteri di valutazione sono stati inquadrati all'interno delle macro-categorie rappresentate dai richiamati indici ESG (Ambiente, Sociale e Governance) come di seguito riportati:

| Categoria | Criterio di valutazione |
|----------------------|---|
| Governance | A – Sostenibilità oneri finanziari |
| | B - Adeguatezza Patrimoniale |
| | C – Indice di liquidità |
| | D – Indice di Indebitamento |
| | E – Copertura del contributo pubblico |
| Sociale | F – Innovatività dell'investimento |
| | G – Ricaduta occupazionale |
| | G2 – Ricollocazione di soggetti svantaggiati |
| Environmental | H – Riduzione dei consumi |
| | I – Riduzione dell'inquinamento ed economia circolare |
| | L – Utilizzo di strutture dismesse |
| Ulteriori premialità | M – Cantierabilità dell'intervento |
| | N – Premialità settoriale |
| | O – Pari opportunità |

| INDICE | PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI | MODALITÀ CALCOLO PUNTEGGI | Punteggio massimo | Punteggio minimo | NOTE |
|--|---|---|-------------------------|---------------------|--|
| A. Sostenibilità oneri finanziari | A = Oneri finanziari/Ricavi finanziari | A>3,8% | 0 | 12 | Per le imprese neo costituite, o da costituire, viene riconosciuto, per ciascun indice A, B, C e D, un punteggio pari a 3 n (3X4=12). Qualora i soci delle imprese neocostituite o da costituire siano a loro volta imprese che hanno depositato almeno un bilancio – nel caso di soggetti non obbligati al deposito del bilancio i dati saranno desunti dalle scritture contabili relative al 31.12 - dell'esercizio che risulta chiuso alla data di presentazione della domanda, la determinazione degli indici sarà effettuata sulla base dei dati di bilancio del socio, dati che saranno assunti in proporzione alla quota sociale di partecipazione. |
| | | 1,5%≤A≤3,8% | 3 | | |
| | | A<1,5% | 8 | | |
| B. Adeguatezza Patrimoniale | B= Patrimonio netto/ Debiti Totali | B<2,3% | 0 | | |
| | | 2,3%≤B≤6,7% | 3 | | |
| | | B>6,7% | 8 | | |
| C. Indice di liquidità | C = Attività a breve/Passività a breve | C<69,8% | 0 | | |
| | | 69,8%≤C≤108% | 3 | | |
| | | C>108% | 8 | | |
| D.Indice di Indebitamento | D = Indebitamento Previdenziale+tributario/Attivo | D>14,6% | 0 | | |
| | | 2,9%≤D≤14,6% | 3 | | |
| | | D<2,9% | 8 | | |
| E. Copertura economica e finanziaria del contributo pubblico | E = Fin / Contributo pubblico. Fin* = (finanziamenti a m/l termine + leasing+ finanziamento dei soci/imprenditore +mezzi propri esistenti**+apporto di ulteriori mezzi propri) Contributo pubblico = ammontare del contributo pubblico previsto sull'investimento ammissibile in considerazione della classe dimensionale di appartenenza | Inserire valore numerico dell'importo complessivo dei finanziamenti Inserire importo del contributo pubblico | E*12 (punteggio max 12) | | |

| INDICE | PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI | MODALITÀ CALCOLO PUNTEGGI | Punteggio massimo | Punteggio minimo | NOTE |
|--------|---|------------------------------|----------------------|---------------------|------|
| | <p>dell'impresa (45% dell'investimento ammissibile per le piccole imprese, 35% dell'investimento ammissibile per le medie imprese e 25% per le grandi imprese)</p> <p>* l'importo da indicare al numeratore dell'indice deve essere al netto dell'importo richiesto dal bando all'art. 9 comma 2 (nel presente indice non bisogna imputare la copertura della quota dei costi ammessi non coperti da agevolazione pubblica)</p> <p>** Trattasi di tutte le voci del Patrimonio Netto contemplate dall'art. 2424 c.c., farà fede l'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda telematica. Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, faranno fede le scritture contabili autenticate, dalle quali si evincano le voci sopra riportate (Patrimonio Netto ex art. 2424 c.c.) e relative all'esercizio chiuso alla data di presentazione della domanda. Deve trattarsi in entrambi i casi, e quindi sia per le imprese che redigono il bilancio di esercizio che per quelle che non lo redigono, del Patrimonio Netto risultante alla chiusura dell'esercizio sociale precedente la data di</p> | | | | |

| INDICE | PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI | MODALITÀ CALCOLO PUNTEGGI | Punteggio massimo | Punteggio minimo | NOTE |
|-----------------------------------|---|--|----------------------|---------------------|--|
| | presentazione della domanda telematica. Per le imprese neo costituite, o da costituire, nei mezzi propri esistenti si considera l'ammontare del capitale sociale sottoscritto. | | | | |
| F. Innovatività dell'investimento | F = importo degli investimenti in Industria 4.0/ importo complessivo degli investimenti proposti | F = 0 | 0 | | Per la verifica degli importi degli investimenti indicati per l'attribuzione di questo punteggio, finalizzati all'introduzione delle tecnologie abilitanti industria 4.0, dovrà essere prodotta specifica perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza |
| | | $0 < F < 0,5$ | F*6 | | |
| | | F ≥ 0,5 | 6 | | |
| G. Ricaduta occupazionale | G = ULA da assumere nell'anno a regime al netto di quelli obbligatori previsti per la partecipazione allo strumento di agevolazione/ (importo complessivo dell'investimento proposto / 1.000.000) | $G \leq 1$ | 0 | | |
| | | $1 < G < 5$ | (G*6)/5 | | |
| | | $G \geq 5$ | 8 | | |
| | G2-Ricollocazione nel mondo del lavoro dei soggetti rivenerenti da platee che usufruiscono di misure di sostegno e/o che provengono da licenziamenti collettivi | Viene attribuito un punteggio pari a 8 se almeno il 30% delle nuove unità da assumere rientrano nelle seguenti categorie: -percettori del reddito minimo di inserimento; -lavoratori socialmente utili -TIS -disoccupati interessati da licenziamenti collettivi | 8 | | |
| H. Riduzione dei consumi | H = importo degli investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi idrici ed energetici / | H = 0 | 0 | | Per la verifica degli importi degli investimenti indicati per l'attribuzione di questo |
| | | $0 < H < 0,5$ | H*10 | | |

| INDICE | PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI | MODALITÀ CALCOLO PUNTEGGI | Punteggio massimo | Punteggio minimo | NOTE |
|---|---|--|----------------------|---------------------|---|
| | importo complessivo dell'investimento proposto | $H \geq 0,5$ | 11 | 8 | punteggio, finalizzati alla riduzione dei consumi idrici ed energetici, dovrà essere prodotta specifica perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza |
| I. Riduzione dell'inquinamento ed economia circolare | I = importo degli investimenti finalizzati alla riduzione dei carichi inquinanti / importo complessivo dell'investimento proposto | $I = 0$ | 0 | | Per la verifica degli importi degli investimenti indicati per l'attribuzione di questo punteggio, finalizzati alla riduzione dei carichi inquinanti, dovrà essere prodotta specifica perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza |
| | | $0 < I < 0,5$ | I*10 | | |
| | | $I \geq 0,5$ | 11 | | |
| L. Localizzazione | L1-Riutilizzo strutture dismesse | Realizzazione dell'investimento in strutture produttive inutilizzate, dismesse e abbandonate nelle quali non si esercita alcuna attività economica da più di 6 mesi: 3 punti | 3 | | |
| | L2 Iniziative in area ZES | Apertura di una nuova sede produttiva in area ZES: 3 punti | 3 | | |
| M. Cantierabilità dell'investimento caratteristica sul fatturato | M-Valutazione dei tempi necessari per l'avvio del programma di investimento | Mancanza del possesso del titolo di disponibilità alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni (meno 1 punto). Autorizzazioni mancanti per avviare il programma di investimento alla data di inoltro della domanda di accesso alle agevolazioni: (peso: max - 1) <input type="checkbox"/> Concessioni edilizia (-0.25 punti); | Max - 2 | | |

| INDICE | PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI | MODALITÀ CALCOLO PUNTEGGI | Punteggio massimo | Punteggio minimo | NOTE |
|--|--|--|----------------------|---------------------|------|
| | | <input type="checkbox"/> altro tipo di autorizzazione propedeutica (-0.15 punti); <input type="checkbox"/> Valutazione Impatto Ambientale (- 0.25 punti); <input type="checkbox"/> altra autorizzazione ambientale obbligatoria propedeutica; (- 0.25punti) <input type="checkbox"/> Altro (es. perizia giurata, certificato del Comune). Specificare (- 0.1punti); | | | |
| N. Premialità settoriale | N-Settori di investimento rientranti in aree settoriali strategiche capaci di stimolare la nascita di attività indotte previsti nella S3 | Il punteggio viene attribuito al settore di attività dell'investimento ricompresa anche in una delle seguenti aree settoriali strategiche: - agroidustria - energia - automotive - mobile imbottito -aerospazio | 2 | | |
| O. Grado di efficacia rispetto all'attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione | O-Situazioni di prevalenza femminile | Il punteggio viene attribuito per contratti di sviluppo presentati da imprese a prevalente partecipazione sociale femminile: <input type="checkbox"/> per le imprese individuali: il titolare deve essere una donna; <input type="checkbox"/> per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica di donne non inferiore al 60% della compagine sociale e del capitale; <input type="checkbox"/> per le società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno 2/3 di proprietà di donne | 2 | | |

| INDICE | PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI | MODALITÀ CALCOLO PUNTEGGI | Punteggio massimo | Punteggio minimo | NOTE |
|--|--|--|----------------------|---------------------|------------|
| P. Rating di legalità | P - Rating di legalità-premialità obbligatoria ai sensi dell'art. 5ter del decreto legge n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 e del Decreto MEF-MISE n. 57 del 20/02/2014 | L'impresa ha ottenuto il rating di legalità dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in corso di validità alla data di presentazione della domanda di agevolazione: - - una stelletta (punti 1) - due stellette (punti 2) | 2 | | |
| PUNTEGGIO MASSIMO | | | | | 100 |
| SOGLIA MINIMA DI AMMISSIBILITÀ' | | | | | 45 |

In attuazione dell'art. 10 delle Direttive di attuazione sono ritenuti ammissibili ad agevolazione solo i progetti di Investimento Produttivi che, **a seguito della valutazione avranno riportato punteggio uguale o superiore a 45 punti e punteggi parziali minimi pari a 12 punti nella somma dei criteri A+B+C+D+E e punteggi parziali minimi pari a 8 punti nella somma dei criteri I+H**. Il rispetto di del punteggio complessivo minimo, così come il rispetto dei punteggi parziali minimi è obbligatorio per il finanziamento del complessivo contratto di sviluppo.

Le modalità di calcolo degli indici finanziari:

- **A - Indice di sostenibilità degli oneri finanziari.** È costituito dal rapporto tra oneri finanziari e fatturato ed include: - al numeratore, gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art. 2425 c.c.; - al denominatore, i ricavi netti, ovvero la voce A.1) Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 c.c.
- **B - Indice di adeguatezza patrimoniale.** È costituito dal rapporto tra il patrimonio netto ed i debiti totali ed include: - al numeratore, il patrimonio netto costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo dell'art. 2424 c.c., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati; - al denominatore, i debiti totali costituiti da tutti i debiti (voce D passivo dell'art. 2424 c.c.), indipendentemente dalla loro natura e dai ratei e risconti passivi (voce E passivo dell'art. 2424 c.c.).
- **C - Indice di liquidità.** È costituito dal rapporto tra il totale delle attività ed il totale delle passività a breve termine ed include: - al numeratore, l'attivo a breve termine quale risultante dalla somma delle voci dell'attivo circolante (voce C attivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D attivo dell'art. 2424 c.c.); - al denominatore, Il passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).
- **D - Indice di indebitamento previdenziale o tributario.** È costituito dal rapporto tra il totale dell'indebitamento previdenziale e tributario ed il totale dell'attivo. Esso include: - al numeratore, l'Indebitamento tributario rappresentato dai debiti tributari (voce D.12 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo, l'Indebitamento previdenziale costituito dai debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale (voce

D.13 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo; - al denominatore, l'attivo netto corrispondente al totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.

Le imprese che redigono il bilancio con le semplificazioni di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. calcolano tali indici ricorrendo alla situazione contabile usata per la redazione del bilancio, considerato che il loro bilancio può non mostrare alcune delle grandezze necessarie.

| Valutazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo | | | |
|--|---|---|--------------------------|
| CRITERIO | ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE | PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI | CALCOLO PUNTEGGIO |
| A - Validità ed utilità del Progetto | Miglioramento dei processi di produzione | A1- Prospettive di mercato in termini di miglioramento dei processi di produzione e di definizione di nuovi prodotti/servizi derivanti dalla realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Sperimentale proposto Criteri: Creazione di nuovi prodotti/servizi: p.ti 5 Riduzione dei costi di produzione di almeno il 10%: p.ti 5 Riduzione dei consumi energetici per la produzione del prodotto/servizio di almeno il 15%: p.ti 5 | Fino a 15 |
| | Avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie | A2- Contributo del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico proposto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico settore produttivo o ambito applicativo di interesse. Criterio di applicabilità: entro 6 mesi (dalla conclusione del progetto di investimento: p.ti 10 entro 12 mesi (dalla conclusione del progetto di investimento: p.ti 5 entro 18 mesi (dalla conclusione del progetto di investimento: p.ti 3 | Fino a 10 |
| B- Contenuti e articolazione del progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale | Coerenza degli obiettivi e dei contenuti | B1-Coerenza interna tra gli obiettivi, i contenuti e i risultati attesi dalla realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico. | Fino 5 |
| | Approccio metodologico | B2- Coerenza e validità dell'approccio tecnico-scientifico e metodologico proposto (tecnologie, modelli, metodologie e strumenti) per la realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico | Fino a 5 |
| | Congruità dei costi | B3- Congruità dei costi previsti per la realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico Criterio: Nessuno scostamento dai costi di mercato: p.ti 10 | Fino a 10 |

| Valutazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo | | | |
|---|--|---|--------------------------|
| CRITERIO | ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE | PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI | CALCOLO PUNTEGGIO |
| | | Scostamento dai costi di mercato fino al 30%: p.ti. 5 Scostamento oltre il 30%: p.ti 0 | |
| C -Competenze ed esperienze del Gruppo di Lavoro proposto | Competenze ed esperienze dei soggetti coinvolti nell'attività di ricerca | C1 -Esperienze e competenze dei singoli Soggetti (università, centri di ricerca, imprese) partecipanti al Progetto. Modalità di calcolo: Anzianità di esperienza in progetti di ricerca e Sviluppo: 1 punto per ogni anno di esperienza (il calcolo dell'anno è su 200gg/uomo della durata di 6 ore/gg) | Fino a 10 |
| | Livello di integrazione delle competenze | C2 -Livello di integrazione delle competenze e delle esperienze tra i singoli Soggetti e capacità di favorire lo scambio e la collaborazione fra impresa e organismi di ricerca | Fino a 15 |
| | Competenze ed esperienze del gruppo di lavoro | C3 -Esperienze e competenze professionali dei singoli Componenti il Gruppo di Lavoro in relazione alle funzioni e alle attività assegnate nel Piano di Lavoro Modalità di calcolo: Esperienza media del gruppo di lavoro: 1 punto per ogni anno di esperienza media del gruppo (il calcolo dell'anno è su 200gg/uomo della durata di 6 ore/gg) | 10 |
| D -Sostenibilità finanziaria del progetto specifico | Capacità di sostenere l'investimento del progetto specifico | Rapporto F fra apporto di mezzi propri e/o finanziamento esterno/costo ammissibile del progetto specifico Punto 15* F | Max 15 |
| E- Fattibilità Tecnica del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico | Fattibilità Tecnica del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico | Risultati dello Studio di Fattibilità ove realizzato Criterio di applicabilità: entro 6 mesi (dalla conclusione del progetto di investimento: p.ti 5 entro 12 mesi (dalla conclusione del progetto di investimento: p.ti 3 entro 18 mesi (dalla conclusione del progetto di investimento: p.ti 1,5 | 5 |
| PUNTEGGIO MASSIMO | | | 55 |
| SOGLIA MINIMA DI AMMISSIBILITA' | | | 30 |

In attuazione dell'art. 14 delle Direttive di attuazione sono ritenuti ammissibili ad agevolazione solo i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che **a seguito della valutazione avranno riportato punteggio uguale o superiore a 30.**